Da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione/notifica del verbale di contestazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero depositata presso il Comando Polizia Provinciale della Spezia

Al Presidente della Provincia della Spezia
Presso il Comando della Polizia Provinciale della Spezia
Viale Amendola, 9
19122 ï La Spezia

OGGETTO: Istanza di rateizzazione della sanzione per violazione al Codice della Strada ex art. 202 bis CdS.

Il sottoscritto

nato a il / / C.F.

e residente a in via

in qualità di trasgressore/obbligato in solido *(cancellare quanto non di interesse)*,

con riferimento al verbale n. del / / , **di importo complessivo superiore a 200 ú**

CHIEDE di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione secondo le modalità di cui allôart. 202 bis CdS.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze per le dichiarazioni mendaci, dichiara di essere titolare di un **reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 10.628,16 eventualmente elevato di ú 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.**
Dichiara altresì di essere consapevole che:

a) in caso di false dichiarazioni accertate dallôamministrazione procedente, la Provincia daraôinizio al procedimento di applicazione delle sanzioni penali previste e disporraôla decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
b) la ripartizione del pagamento potrà avvenire **fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000**
c) lôimporto di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100
d) **sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi** al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni
e) la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis
f) entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza verrà adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto ma che, decorso il termine di novanta giorni dalla data della presentazione, l'istanza si intende comunque respinta
g) il provvedimento di accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero il provvedimento di rigetto così come la comunicazione della decorrenza del termine per il respingimento dellôistanza e degli effetti che ne derivano ai fini del pagamento della sanzione sarà notificato allôinteressato
h) in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione. In tal caso il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento e di interessi a norma dellôart. 203 c. 3, detratta la somma eventualmente già versata dal trasgressore.
i) in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero della comunicazione di decorrenza del termine per il respingimento dellôistanza.

Dichiara altresì di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alla Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy), solo per i fini istituzionali connessi al procedimento sanzionatorio.

IN FEDE

La Spezia, li / /

Allega: 1) copia verbale
2) altra documentazione _____